



PROVINCIA
DI FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 169 del 11/12/2012

Classifica: **004.03** Anno **2012**

Oggetto: **TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2013.**

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Riferimento PEG</i>	532
<i>Centro di Costo</i>	532
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. Rocco Conte
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	ASS. LEPRI TIZIANO

Segretario : **TRISCIUOGLIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **169** del **11/12/2012**

L' anno **duemiladodici** e questo dì **11** del mese **Dicembre** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **16.30** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA

(P) BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FRACCI CARLA

(P) SIMONI ELISA

(P) SPACCHINI SONIA

(P) GAMANNOSSI MARCO

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) CANTINI LAURA

Il Presidente Sig. **BARDUCCI ANDREA**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **TRISCIUOGLIO EMILIA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Premesso che ai fini di tutela ambientale e a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito con il Decreto Legislativo 504/92 a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province;

Visto l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo";

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo [19](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che all'art. 14 nell'istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARES) al comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 che dispone: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita “per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto l'art. 1 comma 123, L 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone “resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la delibera n. 77 del 15/4/2008 con la quale la Giunta ha stabilito l'1% quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all'art. 13 comma 14 “Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
- b. .. omissis..”;

Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" che all'art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l'articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto legge;

Vista la delibera n. 200 del 10/11/2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (4%) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno per cento (1%) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'allegato decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Ricordato che il gettito dell'imposta in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente:

2008	2009	2010	2011	2012 (assestato)
4.624.372	3.055.923	1.888.644	1.875.490	4.500.000

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 14 dispone che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle Province dal Ministero dell'Interno sono ridotti di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di **500 milioni a decorrere dall'anno 2012**;

Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che all'art. 18 dispone che a decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto speciale aventi carattere di generalità e permanenza e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e all'art. 21 istituisce il fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, poi sostituito dal fondo perequativo di cui all'art. 23;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che all'art. 28 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 dispone una riduzione del

fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e il fondo perequativo , come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011 e dei trasferimenti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di **415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi**;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modifiche dalla L. di conversione 7 agosto 2012 n. 135 che all'art. 16 comma 7 dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e il fondo perequativo , come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011 e dei trasferimenti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di **€ 500 milioni per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015**;

Visto il DM 25 ottobre 2012 che prevede per la riduzione di cui al DL 6 luglio 2012 n. 95 sia ripartita tra le province in base ai consumi intermedi e, pertanto, per la Provincia di Firenze ammonta a € 12.736.674,85 per l'anno 2012;

Visto il disegno di legge di Stabilità 2013 art. 5 comma 4, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, che dispone di sostituire al primo periodo dell'art. 16, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 le parole 1.000 milioni di euro con **1.200 milioni di euro** e le parole **1.050 milioni di euro con 1.250 milioni**;

Appurato che in base al criterio di cui al DM 25 ottobre 2012 il taglio di cui al D.L. 6 luglio 2012 rettificato dal disegno di legge di Stabilità 2013 per la Provincia di Firenze ammonterà nel 2013 a € 30.567.299,64;

Dato atto della rilevanza dei tagli operati dai provvedimenti e atti normativi sopra citati;

Rilevata la necessità dell'attuazione di una manovra tributaria volta ad incrementare le entrate correnti ed il livello programmato degli investimenti di spesa, nonché del mantenimento dei servizi e delle funzioni fondamentali dell'ente con conseguente miglioramento del saldo di parte corrente **liberando risorse per il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015**;

Ritenuto, pertanto, necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in precedenza citato stabilendo la misura del tributo ambientale nella percentuale del 5% senza agevolazioni;

Ritenuto necessario attuare una manovra tributaria volta ad incrementare le entrate correnti ed il livello programmato degli investimenti di spesa, nonché del mantenimento dei servizi e delle

funzioni fondamentali dell'ente con conseguente miglioramento del saldo di parte corrente liberando risorse per il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'anno 2013 stabilire la misura del 5% delle tariffe per unità di superficie di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Visto l'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169 che prevede: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti l'art. 48 del citato D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile Settore Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 3 dicembre 2012 sotto il profilo tecnico e contabile, come da allegati alla proposta di delibera;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) **la misura del cinque** per cento (5%) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente **per gli anni 2013, 2014 e 2015** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) **di incaricare** il Dirigente dei Servizi Finanziari di comunicare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto al Concessionario provinciale per la riscossione dei tributi "Equitalia Centro SpA", a tutti i Comuni della Provincia di Firenze e ai gestori incaricati dai Comuni;

Delibera altresì

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it/>”